

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002557	29/12/2022

OGGETTO: A.G.P. - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DELL'A.U. DI INNOVAPUGLIA SPA N. 64 DEL 28/05/2020. ADEGUAMENTO PREZZI. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003862 DEL 29/12/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE



DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 186 (centottantasei) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:31 Luigi FRUSCIO	ASSENTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:49 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:36 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/12/2022 15:51



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente UOS Acquisizione Servizi e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso

che la soc. Antinia S.R.L. è la mandataria del RTI aggiudicatario del LOTTO N. 2 (in seguito "gestore del servizio") di cui alla gara telematica indetta dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, giusta Determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017, relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri di tutti i presidi della ASL di Bari, nonché dell'AOU Policlinico di Bari, dell'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte

che il suddetto lotto è stato aggiudicato con Determinazione dell'A.U. di Innovapuglia SpA n. 64 del 28/05/2020, mentre i contratti attuativi sono stati sottoscritti da ciascun Ente ricompreso nel LOTTO N.2, in tempi diversi e, comunque, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e marzo 2021; in particolare, il contratto con l'ASL di Bari è stato stipulato in data 08.03.2021

che con varie note, tutte trasmesse a mezzo PEC già a partire dal mese di gennaio 2022 (prot. n. 987 del 04.01.2022 allegato 1 al presente provvedimento) il gestore del servizio ha dapprima chiesto e poi sollecitato il Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA ed i citati Enti ricompresi nel LOTTO N. 2 ad avviare apposito procedimento finalizzato all'accertamento dell'eccezionale ed imprevedibile aumento dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, verificatosi per effetto della pandemia a partire dal 2021 e, poi, acuitosi a seguito del conflitto in Ucraina, ed alla conseguenziale riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, riservandosi, in mancanza del raggiungimento di un accordo in tal senso, di adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta)

che ad incidere in maniera preponderante sull'equilibrio contrattuale sono i netti aumenti dei costi di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (identificati con il codice "CER 180103 solido") e dei materiali di consumo destinati alla raccolta degli stessi (contenitori in cartone ed in plastica), accompagnati dall'aumento, circa il doppio, dei quantitativi di contenitori ordinati nel suddetto periodo dalle strutture sanitarie destinatarie del servizio

che, a comprova dei maggiori costi sostenuti e delle maggiori forniture erogate, il gestore del servizio ha inviato a ciascuna Ente interessato una dettagliata relazione tecnico-economica giustificativa, corredata delle copie delle fatture relative al conferimento dei rifiuti e all'acquisto dei materiali di consumo

che a fronte della suddetta richiesta, notificata dal gestore anche al Dipartimento regionale Promozione della salute e del benessere animale, nonché della necessità di avviare l'attività istruttoria del caso, si è addivenuti, a seguito di copioso scambio di corrispondenza tra gli Enti, InnovaPuglia ed i competenti Uffici regionali, all'intesa di costituire un tavolo tecnico unico interaziendale coordinato dal Soggetto Aggregatore, che si è assunto, in particolare, il compito di

verificare la congruità dei dati contenuti nelle relazioni prodotte dal gestore, come da verbali delle apposite conferenze di servizi, svoltesi in modalità virtuale (cfr. verbali dei giorni 28.11.2022 e 05.12.2022 agli atti dei competenti Uffici dell'A.G.P.)

Evidenziato

che, nell'ambito della citata ultima conferenza di servizi, gli Enti sono addivenuti alla formulazione di una ipotesi di accordo transattivo inteso a prevenire l'insorgenza del potenziale contenzioso, alle seguenti condizioni:

- revisione temporanea dei prezzi di smaltimento per il solo codice CER 180103 solido (rifiuti sanitari a rischio infettivo), incrementato nella misura del 26,55% (a fronte dell'aumento dei costi documentato dal gestore del 36,55%) con rideterminazione del prezzo di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo codice "CER 180103 solido" in € 1,00/Kg oltre Iva
- riconoscimento dell'incremento limitato a mesi dodici a decorrere dal 01.11.2022

che detta proposta è stata formalizzata da questa ASL con nota prot. n.152784 del 07.12.2022 trasmessa al gestore del servizio, a mezzo pec

che, con nota prot. 153593 del 12/12/2022 (allegata sub 2 al presente provvedimento), il gestore, pur accogliendo positivamente l'apertura mostrata da questa Azienda Sanitaria, ha rifiutato l'ipotesi di accordo, evidenziandone l'insufficienza rispetto alla finalità di garantire il mantenimento della qualità del servizio e di limitare le perdite di fatturato; ha, quindi, ribadito la ferma intenzione di chiedere, in mancanza di diverso accordo, da stipularsi entro il 23/12/2022, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta

che, nell'ottica di prevenire l'insorgenza di un contenzioso giudiziario, in data 19/12/2022 ha avuto luogo un ultimo tentativo di negoziazione tra ASL Bari ed il gestore, all'esito del quale quest'ultimo si è reso disponibile a rinunciare alle azioni giudiziarie a fronte del parziale riconoscimento delle richieste compendiate nella citata relazione economica, le cui condizioni sono riportate nello schema di accordo transattivo (allegato sub 3 al presente provvedimento) da stipularsi entro il 31/12/2022

Considerato, in punto di fatto

che, come già indicato in premessa, i competenti Uffici degli Enti ricompresi nel LOTTO 2, coordinati da InnovaPuglia SpA, hanno accertato l'entità dei maggiori oneri documentati dal Fornitore e l'effettiva incidenza di tali costi sull'equilibrio del sinallagma contrattuale, sicché un accordo tra le parti appare opportuno nell'ottica di prevenire una lite giudiziale dagli esiti incerti e garantire la prosecuzione di un servizio essenziale

che l'eventualità della lite appare seria, sia in considerazione del tempo trascorso dalla prima richiesta di riequilibrio del contratto e, quindi, dall'entità delle perdite subite dal fornitore, sia in considerazione della perdurante instabilità dei prezzi del settore energetico (luce, gas e carburanti) e delle materie prime (fra tutte la cellulosa, alla base della produzione di carta e cartone, materiale di cui sono composti i contenitori per la raccolta di molti rifiuti ospedalieri, che ha visto, solo nel corso dell'ultimo anno ben quattro revisioni in aumento dei prezzi di riferimento Anac, in misura superiore al 50% rispetto alle precedenti quotazioni) destinata a riflettersi sul prosieguo del rapporto

contrattuale

che l'eventuale scioglimento del contratto comporterebbe la necessità di bandire una nuova gara, la cui ben nota complessità (le strutture della sola ASL Bari coperte dal servizio sono oltre 40) lascia presagire tempi lunghi e incerti sulla conclusione della procedura, con il concreto rischio per questa Azienda di dover disporre *medio tempore* affidamenti temporanei con serie ripercussioni sulla qualità del servizio e sicuro aggravio di spesa rispetto alle attuali condizioni contrattuali a causa dei drastici rincari registrati nei settori sopra citati

che l'accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria dell'eventuale domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c., comporterebbe, peraltro, lo scioglimento anticipato *ope iudicis* del contratto con la conseguente condanna della parte soccombente al risarcimento del danno commisurato all'anticipata estinzione del contratto (c.d. lucro cessante)

che, nel caso di specie, deve escludersi l'operatività delle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e, in particolare, delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a) e c), per due ordini di ragioni:

- l'art. 106 co. 1 lett. a), astrattamente applicabile in caso di modifiche al contratto riguardanti il prezzo richiede la previsione nel contratto di clausole chiare, precise e inequivocabili ed, in questo caso, tali clausole non risultano presenti negli atti di gara
- l'art. 106 co. 1 lett. c) (c.d. Variante) non è applicabile al caso di specie in quanto, per pacifica e recente giurisprudenza, si riferisce a modifiche al contratto riguardanti l'oggetto e non il prezzo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9426/2022; conforme Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 21/12/2022, n. 2808)

che l'adozione di un accordo transattivo consistente nella revisione temporanea (limitata ad 1 anno) delle condizioni contrattuali, con riconoscimento di un indennizzo *una tantum* per le forniture dei contenitori "extra progetto" ordinati dalle macrostrutture dell'ASL in piena pandemia, appare, pertanto, l'unico rimedio idoneo a salvaguardare l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio a condizioni eque e a prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziaria

Considerato, in punto di diritto

che, in materia di appalti, è pacifico che incomba in capo all'appaltatore l'assunzione dell'alea del rischio operativo e, tuttavia, al determinarsi di eventi non prevedibili e non imputabili alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, la legge consente l'adozione di specifici accordi, successivi alla stipula del contratto, idonei a ricondurre ad equità il rapporto contrattuale, evitandone così la risoluzione

che, al riguardo l'art. 1467 del codice civile, pacificamente applicabile alla materia dei contratti pubblici per effetto del rinvio al codice civile contenuto nell'art. 30 comma 8 del d.lgs. 50/2016 (TAR Brescia, sent. 239/2022), prevede che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione di una delle parti è diventata eccessivamente onerosa, per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte tenuta a tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità per l'altra parte di evitarla offrendo di modificarne

equamente le condizioni;

che il citato art. 1467 c.c. va letto in combinato disposto con l'art. 1375 c.c., il quale, nel prevedere che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede, impone alle parti di agire secondo correttezza, cooperando durante la sua durata affinché esso realizzi la migliore sintesi tra gli interessi perseguiti da ciascuno dei contraenti (c.d. *"buona fede oggettiva"*), configurandosi *abuso del diritto* tutte le volte in cui una parte abbia serbato una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra imponendole uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio (cfr. Cass. civ. 15.2.2007 n. 3462; 5.3.2009 n. 5348; 11.6.2008 n. 15476).

che la Corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto: *"nei più disparati settori, che vanno dall'energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall'emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stiano germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell'inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire"* (Cass., Ufficio Massimario, Rel. n. 56/2020)

che il contesto emergenziale indotto dalla pandemia può, dunque, giustificare l'adozione di rimedi volti ad attenuare le conseguenze di un eccessivo squilibrio sinallagmatico, da adottarsi tra le parti, anche, mediante accordo integrativo di provvedimento, secondo il paradigma dell'art. 11 L. 241/1990

che, con riferimento all'ipotesi di contratti stipulati dai soggetti aggregatori, l'art. 1 comma 511 della legge 208/2015 prevede che *"nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica [...] qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo"*

Precisato

che nel caso di specie, la variazione in aumento del prezzo da riconoscere al soggetto aggiudicatario per lo smaltimento dei rifiuti codice CER 180103 non supera l'8% del valore del contratto

che l'attività istruttoria, svolta sotto il coordinamento del Soggetto Aggregatore regionale, risulta ossequiosa dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all'esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse [...]. È, tuttavia, necessario che ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali [...]. L'attivazione dei citati meccanismi pone uno specifico onere della prova in capo all'appaltatore, che non può pretendere di azzerare il fisiologico rischio di impresa (in tale senso si vedano TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 181/2022 con la giurisprudenza in essa richiamata ed anche TAR Lombardia, Milano, Sezione I, sentenza n. 435/2021, punto 8.3.11 della

narrativa, TAR Campania, Napoli, sent. n. 2306/2014).

Visti:

- l'art. 1476 del codice civile, relativo all'ipotesi della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta
- l'art. 1965 del codice civile che definisce la transazione come *il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine a una lite cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;*
- l'art. 11 della legge 241/1990, il quale consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere, senza pregiudizio dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
- la nota prot. n. 987 del 04.01.2022 (allegato 1 al presente provvedimento) e la nota prot. 153593 del 12/12/2022 (allegato 2 al presente provvedimento) di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza dei dati ivi contenuti
- lo schema di accordo transattivo allegato sub 3 al presente provvedimento
- i verbali di conferenze di servizi del 28/11/2022 e del 05/12/2022
- gli atti relativi alla gara indetta dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, giusta Determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017
- Il contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri, sottoscritto in data 08.03.2021 tra ASL di Bari e Antinia s.r.l., quale capogruppo del RTI aggiudicatario del servizio

Ritenuta, alla luce di quanto precede, l'opportunità di procedere alla stipulazione di un accordo transattivo di durata temporanea, che riconduca ad equità il sinallagma del vigente contratto concernente la raccolta e smaltimento rifiuti in ed eviti l'insorgenza di una lite dagli esiti incerti e onerosi per l'Azienda, nel perseguimento esclusivo dell'interesse pubblico al mantenimento degli standard qualitativi del servizio

Tenuto presente che lo schema di accordo transattivo è stato preventivamente condiviso tra le parti, giusta accettazione della società Antinia come da nota pec acclarata al prot. n. 161071 del 29.12.2022

Evidenziato che, a seguito della stipula dell'accordo integrativo, il RTI emetterà nei confronti di ciascuna Macrostruttura ordinante della ASL Bari distinte fatture, specificando, in ciascuna, la quota riferita ai maggiori quantitativi di contenitori ordinati nel corso del 2021 rispetto alle previsioni progettuali di gara e la quota riferita all'incremento del costo di smaltimento del rifiuto codice CER 180103 pari a € 0,21 per Kg smaltito oltre IVA, pari alla differenza tra il prezzo al kg come rideterminato all'art. 2 e il prezzo di aggiudicazione pari a € 0,79 per Kg oltre IVA

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di approvare lo schema di accordo integrativo di provvedimento, ex art. 11 L. 241/1990, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale

di demandare al Direttore dell'Area Gestione Patrimonio la stipula dell'accordo suddetto

di dare atto:

che la spesa riveniente dal presente provvedimento, quantificata in complessivi € 521.630,41 Iva inclusa, e verrà imputata per € 171.148,81 Iva inclusa sul conto 757.100.00200, per € 292.068,00 Iva inclusa sul conto 712.100.00075 "Raccolta e smaltimento rifiuti tossici" del Bilancio 2022 ed € 58.413,60 Iva inclusa sul conto 712.100.00075 "Raccolta e smaltimento rifiuti tossici" del Bilancio 2023 autorizzando sin d'ora l'incremento del conto in caso di incapienza del relativo budget

che gli adempimenti correlati all'adozione del presente provvedimento verranno effettuati dal RUP, individuato nel Dirigente Responsabile UOS "Acquisizione Servizi" dott. Vincenzo Napoliello, tra cui, la relativa trasmissione, unitamente all'Accordo, all'Appaltatore, al DEC, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, nonché a tutte le Macrostrutture della Asl Bari interessate (PP.OO., Distretti Socio Sanitari, Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Coordinamento 118, Direzione amministrativa dipartimento territoriale)

di dare mandato ai Direttori delle Macrostrutture aziendali interessate di attivare, sotto il coordinamento del Dec, procedure di monitoraggio e controllo interno relative al corretto utilizzo dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti

di notificare, altresì, il presente atto al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia SpA e al Dipartimento Regionale delle Politiche della Salute

di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara" di dare atto che tutti i firmatari del presente provvedimento attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, 1. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), 1. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. e) del vigente PTPCT — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001

**ACCORDO TRANSATTIVO INTEGRATIVO DI PROVVEDIMENTO
 AI SENSI DEGLI ARTT. 1965 C.C., E 11 DELLA LEGGE N. 241/1990**

TRA

L'ASL della Provincia di _____ / A.O., sede legale in _____ al _____, in seguito per brevità anche "_____", in persona del _____, delegato alla sottoscrizione dei contratti in forma di scrittura privata, giusta Delibera del Direttore Generale n. _____

E

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**gestore**")

PER

il riequilibrio del contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri delle strutture dell'ASL di Bari stipulato in data 08/03/2021 che, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente accordo;

PREMESSO CHE

- la soc. Antinia S.R.L. è la mandataria del RTI aggiudicatario del LOTTO N. 2 (in seguito "gestore del servizio") di cui alla gara telematica indetta dal soggetto aggregatore InnovaPuglia con determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017, relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri di tutte le strutture della ASL di Bari nonché dell'AOU Policlinico di Bari; dell'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte;
- il suddetto lotto è stato aggiudicato con Determinazione dell'A.U. di Innovapuglia SpA n. 64 del 28/05/2022;
- con varie note¹, tutte trasmesse a mezzo PEC già a partire da gennaio 2022, il gestore del servizio, ha dapprima chiesto e poi sollecitato le Aziende sanitarie ricomprese nel LOTTO 2 nonché il soggetto aggregatore regionale e la Regione Puglia ad avviare un procedimento finalizzato all'accertamento dell'eccezionale ed imprevedibile aumento dei costi di raccolta e di smaltimento

¹ prot. 418 del 10/12/2022; prot. 311 del 12/09/2022; prot. 301 del 18/08/2022; prot. 244 del 30/06/2022; prot. 222 del 8/06/2022; prot. 111 del 07/03/2022; 53 del 24/01/2022; prot. 2 del 04/01/2022.

dei rifiuti ospedalieri verificatosi a partire dal 2021 per effetto della pandemia - poi acuitosi a seguito del conflitto in Ucraina - e quindi, alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, riservandosi, in mancanza del raggiungimento di un accordo in tal senso, di adire l'autorità giudiziaria per chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta);

- ad incidere in maniera preponderante sull'equilibrio del sinallagma contrattuale, sono stati i netti aumenti del costo di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, identificati con il codice **“CER 180103 Solido”** e l'aumento dei costi al fornitore del materiale di consumo destinato alla raccolta (contenitori in cartone) accompagnato dall'aumento, pari a circa il doppio rispetto all'aggiudicazione, dei quantitativi di contenitori ordinati dalle strutture sanitarie destinatarie del servizio;
- il dettaglio degli aumenti dei costi di raccolta e smaltimento sono contenuti nella relazione economica giustificativa trasmessa ad ASL Bari con la nota prot. ASL n. 987 del 04/01/2022, la quale, ancorché non materialmente allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale insieme con le copie delle fatture relative al conferimento dei rifiuti e all'acquisto dei materiali di consumo, già agli atti dell'Area Gestione Patrimonio;
- l'incremento dei costi del servizio, documentato dal gestore, ha formato oggetto di verifica di congruità da parte della Centrale di committenza InnovaPuglia e delle Aziende sanitarie ricomprese nel LOTTO 2, riuniti in apposita conferenza di servizi (cfr. verbali delle conferenze di servizi virtuale dei giorni 28.11.2022 e 05.12.2022 agli atti dell'Area Gestione Patrimonio);
- nell'ambito della citata conferenza di servizi, le Aziende sanitarie partecipanti sono addivenute alla formulazione di una ipotesi transattiva intesa a prevenire l'insorgenza di un potenziale contenzioso alle seguenti condizioni:

revisione temporanea dei prezzi di smaltimento per il solo codice CER 180103 solido (rifiuti sanitari a rischio infettivo), incrementato nella misura del 26,55% (a fronte di un aumento reale del 36,55%) con rideterminazione del prezzo di smaltimento in € 1,00/Kg oltre Iva;

riconoscimento dell'incremento limitato a mesi dodici;

- che detta proposta è stata formalizzata da ASL Bari con nota trasmessa al gestore del servizio a mezzo pec con nota prot. n. 152784 del 07.12.2022;
- con nota prot. 153593 del 12/12/2022, agli atti dell'A.G.P., il fornitore, pur accogliendo positivamente l'apertura mostrata da questa Azienda sanitaria, ha rifiutato l'ipotesi di accordo evidenziandone l'inadeguatezza rispetto alla finalità di consentire il corretto adempimento delle proprie obbligazioni, prima fra tutte, il mantenimento degli standard di qualità del servizio, a fronte di significative perdite di fatturato; ha, quindi, ribadito la ferma intenzione di chiedere, in mancanza di idoneo accordo, da stipularsi entro il 23/12/2022, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- nell'ottica di prevenire l'insorgenza di un contenzioso giudiziario, in data 19/12/2022 ha avuto

luogo un ultimo tentativo di negoziazione tra ASL Bari e il gestore all'esito del quale quest'ultimo si è reso disponibile a rinunciare alle azioni giudiziarie a fronte del parziale riconoscimento delle richieste compendiate nella citata relazione economica, le cui condizioni sono di seguito riportate;

- tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 Oggetto

Con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi degli artt. 1965 c.c., e 11 della legge n. 241/1990, le parti intendono perseguire il duplice obiettivo di conseguire il temporaneo riequilibrio del contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri della ASL di Bari inciso dagli aumenti dei costi registrati nel periodo 2021 – 2022 per effetto della pandemia da Covid-19 e del conflitto in Ucraina e di evitare l'insorgenza del contenzioso giudiziario preannunciato dal gestore nei confronti delle Aziende sanitarie ricomprese nel LOTTO 2.

Art. 2 Prestazioni a carico di ASL Bari

A fronte dell'accertata eccezionalità e imprevedibilità dei maggiori costi documentati, ASL Bari si impegna a riconoscere in favore del gestore, con decorrenza dal 01/03/2022 e sino al 28/02/2023, limitatamente al rifiuto contraddistinto dal codice **CER 180103 solido (rifiuti sanitari a rischio infettivo)**, il prezzo di € 1,00 oltre IVA al Kg in luogo di € 0,79 al Kg oltre IVA offerto in sede di aggiudicazione del servizio. Tale maggiore importo copre, con riferimento al suddetto periodo, ogni maggior costo sostenuto dal gestore per l'espletamento del servizio secondo gli standard qualitativi previsti dal capitolato, ivi inclusi i costi di trasporto, smaltimento, ovunque effettuati, nonché tutti i costi per materiali, consumabili e non, oggetto della fornitura.

Tenuto conto del maggior prezzo al Kg di rifiuto riconosciuto, l'importo dovuto da ASL Bari sino al 31/12/2022 è pari a € 239.400,00 oltre Iva, a fronte di rifiuti raccolti e smaltiti per complessivi Kg 1.140.000=.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2023, il gestore provvederà a fatturare il rifiuto in parola al prezzo di € 1,00 oltre IVA.

ASL Bari si impegna, altresì, a riconoscere, a titolo di indennizzo *una tantum* per le maggiori forniture di materiali di consumo eseguite nel corso del 2021 (contenitori per rifiuti) rispetto ai quantitativi previsti dall'aggiudicazione, la somma di € 140.285,91 oltre IVA a fronte del riconosciuto sconto del 12% sul costo documentato pari a € 159.415,81 oltre IVA.

Art. 3 Prestazioni a carico del gestore

Il gestore, a fronte dell'impegno assunto dall'ASL di Bari, si obbliga:

- a rinunciare, come di fatto rinuncia, ad ogni azione giudiziaria nei confronti di ASL Bari per le ragioni in premessa indicate;
- ad emettere nei confronti di ciascuna Macrostruttura ordinante della ASL Bari distinte fatture di cui alcune esclusivamente riferite ai maggiori quantitativi di materiale di consumo ordinati dalle stesse

ordinati nel corso del 2021 rispetto alle previsioni progettuali, e altre esclusivamente riferite all'incremento del costo di smaltimento del rifiuto codice CER 180103, di importo di € 0,21 per Kg smaltito oltre IVA, pari alla differenza tra il prezzo al kg come rideterminato all'art. 2 e il prezzo di aggiudicazione (€ 0,79 per Kg oltre IVA);

A fronte del parziale riconoscimento da parte di ASL Bari dei maggiori oneri documentati, il gestore si dichiara interamente soddisfatto con riferimento alle richieste e ai solleciti indicati in premessa nonché con riferimento a quanto analiticamente descritto nella *"Relazione economica a giustificazione degli incrementi dei costi del servizio"* prot. ASL n. 987 del 04/01/2022 con espressa dichiarazione di null'altro pretendere in relazione a quanto ivi indicato.

Art. 4 Risoluzione del contratto

Fermo restando il risarcimento del danno, costituiscono causa di risoluzione immediata con effetto retroattivo del presente accordo, ai sensi degli artt. 1456 e 1458 c.c., il mancato rispetto da parte di ASL Bari delle prestazioni indicate all'art. 2 nonché il mancato rispetto da parte del gestore delle prestazioni indicate all'art. 3.

In considerazione della specificità dell'oggetto del presente contratto, come indicato all'art. 1, e della connessione oggettiva sussistente tra i contratti stipulati tra il gestore e ciascuna delle Aziende sanitarie ricomprese nel LOTTO 2, potrà costituire causa di risoluzione del contratto per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 del codice civile, con conseguente violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti, il mancato esercizio da parte del gestore, entro il 31/01/2023, delle azioni giudiziarie volte ad ottenere nei confronti delle Aziende sanitarie che non abbiano aderito alla richiesta di riequilibrio del contratto di fornitura le tutele che le parti hanno inteso perseguire con la sottoscrizione del presente accordo transattivo.

Art. 5 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle norme del codice civile, del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della *lex specialis* della procedura di gara indetta dal soggetto aggregatore regionale con determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017 nonché al contenuto del contratto concluso tra il gestore e Asl in data 08.03.2021 e, in particolare, agli artt. 41 (spese contrattuali); 42 (controversie).

Per ASL Bari

Per il gestore

Il sottoscritto in qualità di _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Prestazioni a carico del gestore), Articolo 4 (Risoluzione del contratto)

Per il Gestore

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	12022	171.148,81
71210000075 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	2022	292.068,00
71210000075 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	2023	58.413,60

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220003862 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002557 DEL 29/12/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sardaro Nicola	 Firmato digitalmente il 29/12/2022 13:58
Responsabile UOS/UOSD	Napoliello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 29/12/2022 13:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 29/12/2022 14:01